

Corso di Diritto dell'Unione europea (Prof. A. Bultrini) – Schema della procedura legislativa ordinaria (articolo 294 TFUE):

1) proposta legislativa della Commissione congiuntamente al Consiglio e al Parlamento europeo:

2) parere del Parlamento europeo:

- il Consiglio è d'accordo con il Parlamento europeo: l'atto è adottato (**fine procedura**)
- il Consiglio non è d'accordo: trasmette la propria posizione al Parlamento europeo; si passa alla prima lettura

a) se il Parlamento europeo è d'accordo o non si pronuncia entro 3 mesi l'atto è adottato (**fine procedura**)

b) se il Parlamento europeo respinge (a maggioranza dei membri) la posizione del Consiglio l'atto non viene adottato (**fine procedura con esito negativo**)

c) se il Parlamento europeo propone (a Consiglio e Commissione) modifiche alla posizione del Consiglio la Commissione formula un parere dopodiché (seconda lettura):

se il Consiglio approva le modifiche (a maggioranza qualificata *ma unanimità se parere Commissione negativo*) l'atto viene adottato (**fine procedura**)

se il Consiglio non approva viene istituito un comitato di conciliazione

nessun accordo entro sei settimane: l'atto non viene adottato (**fine procedura con esito negativo**)

si raggiunge un accordo e si passa alla terza lettura (N.B.: *il Consiglio ora può approvare la proposta emendata a maggioranza qualificata anche se la Commissione ha espresso parere negativo*)

l'atto modificato è approvato da Consiglio e Parlamento europeo: atto adottato (**fine procedura**)

l'atto modificato non è approvato da entrambi: atto non adottato (**fine procedura con esito negativo**)